

Art. 1.
(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2021-2023, per l'anno 2021 le eventuali disponibilità di risorse derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito, nonché agli investimenti.

2. Per il triennio 2021-2023 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui all'Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" alla presente legge.

Art. 2
(Fondo straordinario riduzione pressione fiscale per emergenza Covid-19)

1. Al fine di attenuare gli effetti sul sistema economico regionale derivanti dalla crisi conseguente l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito per l'esercizio 2021 un "Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale" mediante allocazione dell'importo di 10 milioni di euro del "Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19" di cui all'art. 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25. 2. il Fondo di cui al comma 1 è allocato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 3 "Altri Fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021.

Art. 3
(Gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato)

1. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 4
(Disposizioni di manutenzione a norme regionali comportanti riflessi finanziari)

1. Al termine del comma 2 dell'articolo 170 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente periodo: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 la percentuale è pari al 70 per cento."

Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Relazione illustrativa

L'art 1 stabilisce che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di Economia e Finanza regionale per il triennio 2021-2023, per l'anno 2021 le eventuali maggiori risorse comunque derivanti dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto, riduzione del debito, nonché agli investimenti.

La norma procede, inoltre, ad autorizzare, per il triennio 2021-2023, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa indicate nell'Allegato 1.

L'articolo 2, al fine di attenuare gli effetti sul sistema economico regionale derivanti dalla crisi conseguente l'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede di istituire per l'esercizio 2021 un "Fondo straordinario per la riduzione della pressione fiscale" mediante allocazione dell'importo di 10 milioni di euro del "Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19" di cui all'art.12 della legge regionale 29 luglio 2020, n.25.

L'articolo 3 prevede la gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato.

La Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) prevede che in via transitoria ed eccezionale, nelle more del riordino delle funzioni e delle attività di controllo delle concessioni e delle derivazioni in materia di demanio idrico, i proventi derivanti dai canoni demaniali sono destinati fino al 55 per cento per l'anno 2015, per il 75 per cento per gli anni 2016 e 2017, per il 73 per cento per gli anni 2018, 2019 e 2020 alla copertura delle spese di personale.

L'articolo 4 stabilisce per gli anni 2021, 2022 e 2023 una percentuale pari al 70 per cento dei suddetti proventi a copertura delle spese di personale, stante il perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19, che sta comportando un consistente decremento delle entrate fiscali regionali.

L'articolo 5 prevede che la presente legge regionale sia dichiarata urgente ed entri in vigore il 1° gennaio 2021.